

NORMATIVA

TES
IND

CORONAVIRUS

16 aprile 2021

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

In breve

Il 12 aprile il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare con le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, in merito alla quale Confindustria ha redatto una nota di approfondimento.

TES/IND 102/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata




Il 12 aprile 2021 il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare (vedi allegato 1) con le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, evidenziando cinque possibili casistiche.

Confindustria ha pubblicato una nota di approfondimento (vedi allegato 2), alla quale si rimanda per una lettura completa e della quale si evidenzia quanto segue:

- non vengono date indicazioni con specifico riferimento al tema delle **varianti** e pertanto si ritiene ancora efficace la Circolare del Ministero della Salute del 31 gennaio 2021 (vedi allegato 3);
- il **lavoratore guarito, che convive con un familiare ancora positivo non deve rispettare la quarantena** in quanto è da ritenere negativizzato (diversamente dal soggetto sano, convivente, che, non essendosi negativizzato e non avendo sviluppato gli anticorpi del virus, può essere contagioso);
- il **lavoratore positivo a lungo termine** sarà riammesso al lavoro solo dopo negativizzazione e il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di **prolungamento della malattia** rilasciato dal medico curante;

- la **visita medica al rientro, da parte del Medico Competente per verificare l' idoneità alla mansione**, è prevista sia per i lavoratori che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un' infezione respiratoria acuta grave, sia per i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva; mentre per i lavoratori a lungo positivi non è necessaria, salva richiesta del lavoratore. Quest' ultima condizione lascia il dubbio in relazione alla possibilità per il medico competente di valutare la necessità della visita al rientro;
- nel caso di **lavoratore contatto stretto asintomatico**, che non possa svolgere le proprie mansioni in modalità di lavoro agile, **il medico curante ne certifica lo stato di malattia**. Si precisa che l' Inps ha evidenziato al Ministero del lavoro che il finanziamento previsto a copertura della misura della equiparazione tra quarantena/isolamento fiduciario e malattia attualmente è previsto per il solo anno 2020, con l' obiettivo di sollecitare un' ulteriore copertura finanziaria;
- la **conferma di avvenuta negativizzazione** per i lavoratori positivi, sintomatici e asintomatici, deve avvenire tramite test molecolare, nel caso invece di lavoratori positivi a lungo termine e contatti stretti asintomatici è sufficiente anche un test antigenico.

Allegati

	All. 1 Circolare Min Sal n 15127 12-04-2021
	All. 2 Nota Confindustria - Riammissione dei lavoratori in servizio
	All. 3 Circolare Min Sal n 3787 31-01-2021